

ORDINANZA N° 06 del 20 luglio 2017

Oggetto: obblighi di custodia di greggi e divieto di ingresso, transito, sosta e pascolo non autorizzato nell'abitato urbano e tutela del decoro e della salute pubblica

IL SINDACO

CONSIDERATO che a seguito di diverse segnalazioni da parte di privati cittadini, ASL e Comando Carabinieri, risultano spesso presenti in aree urbane sia periferiche che nei pressi delle abitazioni greggi di pecore non custoditi che invadono detti terreni e strade urbane in modo arbitrario e incontrollato;

EVIDENZIATI i rilevanti aspetti e conseguenze sulla tutela della salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo, considerata la presenza di zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche e zanzare con il potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi degli animali all'uomo, determinate anche dal conseguente imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione e dalla sosta di tali animali non custoditi ;

EVIDENZIATO che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli artt. 41,42,43 del D.P.R. 08/02/54 n.320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

VISTA la Legge 218/88 ed in particolare l'art.6 comma 3 in materia di violazioni alle norme di polizia veterinaria come di seguito riportato :

- 1) Le violazioni di cui all'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a €2.582,28
- 2) Omissis

VISTO l'art.7 bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni di regolamenti ed ordinanze degli EE.LL., nella misura dal minimo di €. 25.00 al massimo di €.500.00 ;

DATO atto dei criteri generali sanciti dalla L.689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTA la legge 689/81 ed in particolare l'art.16 comma 2 come modificato dall'art.6 bis Legge 125/08 che dispone : “ per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e

massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma “ ;

ORDINA

- 1) Si fa divieto di transito, non autorizzato nelle forme di seguito enunciate, e di pascolo nel centro abitato cittadino
- 2) Il transito del bestiame sarà consentito, ove non esistano alternative extraurbane, previa richiesta da inoltrare all'Ente almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per il transito, nelle forme di cui agli art. 41,42,43 del D.P.R. 320/54. A tale richiesta dovrà essere allegato il libretto per il pascolo vagante, rilasciato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria di competenza, attestante la situazione sanitaria del gregge;
- 3) Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. **Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata di escrementi**
- 4) E' vietato il transito, in modo particolare, nella via Lixus in quanto esiste un percorso alternativo extraurbano (**Pardu / S.P. Nuragus -Genoni**).

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di €.25.00, ad un importo massimo pari a €.500.00 e quale misura ridotta il corrispettivo di €.260.00 per ogni singola violazione accertata. Dalle violazioni predette consegue altresì l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia dei luoghi.

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti relativi all'accertamento delle violazioni all'ufficio di Polizia locale, al comando stazione Carabinieri di Nuragus, alla compagnia barracellare di Nuragus, al servizio veterinario del distretto sanitario di Isili per gli adempimenti di competenza.

Modalità di pagamento e ricorso

È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art.161 l.689/81), nella misura di €.260.00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L' Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'estinzione del rapporto obbligatorio.

Per quanto di competenza del Comune di Nuragus il pagamento dovrà avvenire tramite versamento sul c/c postale n. 12093084 intestato al Servizio tesoreria del Comune medesimo , causale : “ Violazione ordinanza custodia greggi “

Il pagamento dell'importo predetto pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare all'ufficio emittente l'ordinanza, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con ordinanza/ingiunzione motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette ordinanza sindacale motivata di archiviazione.

Avverso le ordinanze/ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione/ricorso al Giudice di pace entro trenta giorni dalla data di notificazione delle ordinanze medesime. L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'ordinanza/ingiunzione notificata.

In caso di mancato pagamento nei termini di Legge, si procederà alla riscossione coatta secondo quanto previsto dalla L.689/81.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e nel sito internet del Comune e previa predisposizione da parte dell'ufficio tecnico di apposita segnaletica esplicativa anche dei percorsi alternativi nelle strade interessate.

IL SINDACO
Giovanni Daga